COPIA

COMUNE DI MOLA DI BARI

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 1921

La presente deliberazione N. è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **16/08/2022** e vi rimarrà fino al 31/08/2022

Lì **16/08/2022**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo FANIZZA

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del Registro Data: 12/08/2022	OGGETTO : **"Legge Regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 – Art. 8 e ss. mm. ii.– Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e ss. mm. ii. - Individuazione dell`Autorità Competente, dell`Autorità Procedente e del Soggetto Proponente di piani, programmi e progetti di competenza del Comune di Mola di Bari."**

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di AGOSTO, alle ore 13:30, nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	**Colonna Giuseppe**	Sì	
2	**Rotolo Angelo**	Sì	
3	**Berlen Nicola**	Sì	
4	**Tarsitano Elvira**	Sì	
5	**Salamida Caterina**	Sì	
6	**Dituri Domenica**	Sì	

Totale presenti 6 Totale assenti 0

Presiede Giuseppe COLONNA , nella sua qualità di SINDACO, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Lorè.

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	**REGOLARITA' CONTABILE**
Parere: Favorevole **Data**: 10/08/2022	**Parere:** Non richiesto **Data:** -
IL RESPONSABILE DEL SETTORE	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Ing. Berardi Vito	-

COPIA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 21/06/2022, che disciplina lo svolgimento delle sedute in videoconferenza e, in particolare, l'art. 3 e l'art.5 del Disciplinare allegato. anche in videoconferenza.

DATO ATTO che la presente seduta di Giunta Comunale si svolge con la presenza fisica del Sindaco Giuseppe COLONNA, degli Assessori Angelo ROTOLO (Vice Sindaco), Nicola BERLEN,e Domenica DITURI e con gli Assessori Elvira TARSITANO e Caterina SALAMIDA e il Segretario Generale Dott. Pietro LORE' in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42/2004, all'art. 146, comma 6° dispone per il corretto esercizio delle delega in materia autorizzatoria che gli "*enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*";

- con Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20, così come modificata da ultimo dalla L. R. n.28/2016, la Regione Puglia ha disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice;

- la Giunta della Regione Puglia con Deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, ed in particolare nel relativo allegato A), ha stabilito i : " *criteri per la verifica nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'articolo 146 comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni* ". In particolare al punto 3 ha disposto che : " *i comuni o le loro associazioni istituiscono la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 20 del 2009 e ne disciplinano il funzionamento e la composizione con specifico provvedimento conformemente ai presenti criteri* ", richiamando quindi esplicitamente la necessità di un regolamento che disciplina la composizione ed il funzionamento della CLP (Commissione Locale per il Paesaggio);

RICHIAMATO in particolare della suddetta norma Regionale l'art. 7, comma 3°, lett. a) con la quale ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio, sono delegate le funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e

dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, ad eccezione dei casi contemplati dal comma 1° dello stesso art. 7;

RICHIAMATO altresì l'Art. 7, comma 4° che recita testualmente "*per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del D.Lgs. n. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004* ";

PRESO ATTO che:

- la Regione Puglia ha disciplinato il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio con le modifiche apportate all'art. 8 della L.R. n. 20/2009 dalla L.R. n. 19/2015 e successivamente dalla L.R. n. 28/2016;
- l'art. 8, comma 9° della Lr. n.20/2009 stabilisce che "Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 965 del 13 giugno 2017, avente ad oggetto. " *Schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio.* " con la quale la Giunta Regionale, a beneficio degli Enti locali delegati, ha adottato uno schema tipo di regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, in conformità alle previsioni della L. R. n.20/2009 e dal carattere non vincolante, ma quale strumento di ausilio all'esercizio delle funzioni delegate;

Inoltre:

VISTO CHE la Regione Puglia:

- con L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012 avente ad oggetto : " *Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica* " ha tra l'altro delegato l'esercizio della competenza per la VAS (valutazione ambientale strategica ex D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) ai comuni limitatamente ai piani programmi approvati in via definitiva dai comuni stessi, subordinando l'esercizio delle funzioni delegate a precisi requisiti minimi organizzativi e di competenza cosi come richiamati all'art. 4;

- con Legge n. 4 del 12 febbraio 2014 ha approvato la modifica e l'integrazione della L. R. n. 44 del 14 dicembre 2012 ed in particolare dell'art. 4 della suddetta legge, prevedendo quanto segue : "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle*

competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra " e disciplinando fra l'altro che "*Nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1* " e che "*I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale* ";

CONSIDERATO CHE alla luce delle suddette modifiche ed integrazioni della legislazione regionale è conferita ai Comuni anche la delega all'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 44/2012;

RITENUTO utile quanto opportuno per il nostro Comune, per ottemperare a quanto disposto dalla legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4, attivare una fase transitoria durante la quale poter svolgere le procedure di VAS in merito a Piani e Programmi Comunali avviati (PUMS e PCC) e contemporaneamente avviare le procedure per dotarsi di autonoma struttura operativa secondo quanto stabilito dalla legge regionale stessa;

RICHIAMATA la D. G. C. n. 58 del 22.04.2021 avente ad oggetto: " *Legge Regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 – Art. 8 e ss. mm. ii.– Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) e per la VAS. Atto d'indirizzo*." con la quale si da mandato al Responsabile del Settore Urbanistica:

- di avviare il procedimento per la formazione e l'insediamento della " *Commissione Locale per il Paesaggio* " (CLP) ai sensi dell' Art. 8 della Legge Regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 e per lo scopo di predisporre la proposta del " *Regolamento per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS* " ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009 allegato A) e n. 965 del 13 giugno 2017 da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e tenendo altresì in debito conto della delega conferita ai Comuni dell'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di cui agli art. 8 e 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. per la verifica di assoggettabilità a VAS e per i procedimenti VAS,;

- di predisporre, nelle more dell'insediamento della suddetta "*Commissione Locale per il Paesaggio* " e d'accordo con gli uffici omologhi del Comune di Bari, apposita proposta di Convenzione tra il Comune di Mola di Bari e il Comune di Bari per la gestione associata dell'ufficio di valutazione ambientale strategica - Ufficio VAS - ai sensi degli artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 – e dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 44/2012 da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE tra i principi e i criteri direttivi richiamati nella sopracitata fonte normativa regionale, vi è la possibilità, per gli enti locali di gestire in forma associata nelle forme contemplate dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la delega delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della richiamata legge;

ATTESO CHE il Comune di Bari con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19.03.2014, ha provveduto all'istituzione della Commissione multidisciplinare comunale per la Valutazione Ambientale Strategica (Commissione VAS) incardinando, nello specifico, l'Autorità Competente nel Settore Pianificazione del territorio – PRG della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata;

VISTA:

- la nota prot. n. 10190 del 12.042021 con la quale il Comune di Mola di Bari, ha chiesto al Comune di Bari di attivare una convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio VAS Valutazione Ambientale Strategica;
- la nota nostro prot. n. 10751 del 16.04.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Bari ha riscontrato favorevolmente la suddetta richiesta, rimandando la definizione dell'accordo alla predisposizione di una Convenzione per la gestione associata delle funzioni e per regolare anche gli aspetti giuslavoristici dei componenti l'ufficio VAS, che nel caso del Comune di Bari sono tutti dipendenti;

EVIDENZIATO che il Comune di Bari e il Comune di Mola di Bari, giusta deliberazione di Consiglio Comunale di Bari n. 86 del 20.09.2021 e del Consiglio Comunale di Mola di Bari n. 31 del 28.06.2021, hanno convenuto di attivare la procedura dell'Autorità Competente e le attività della Commissione VAS per alcuni Piani avviati dal Comune di Mola di Bari (PUMS e PCC), ai sensi degli artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 – e dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 44/2012;

RICHIAMATA la "*CONVENZIONE TRA ENTI PER GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA TRA I COMUNI DI BARI E MOLA DI BARI (artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 – art. 4, comma 4 della legge regionale n. 44/2012)" sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Bari e di Mola di Bari in data 05.10.2021* ,

RICHIAMATA la D. G. C. n. 148 del 18.10.2021 avente ad oggetto : " *Valutazione Ambientale Strategica - individuazione dell`Autorita` Competente, dell`Autorita` Procedente e del Soggetto Proponente dei piani e programmi di competenza del Comune di Mola di Bari.*";

PRESO ATTO CHE l'Autorità Competente individuata nel Settore Pianificazione del territorio – PRG della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha espletato la fase di verifica di assoggettabilità a VAS per i Piani PUMS e PCC avviati dal Comune di Mola di Bari e perfezionato i seguenti provvedimenti conclusivi:

- Determinazione Dirigenziale n. 2022/08116 – 2022/130/00128 del 08.06.2022 del Settore Pianificazione del Territorio – PRG dell'Autorità Competente subdelegata, ai sensi dell'art.4, co.7-bis della LR n.44/2012 come modificato dalla LR n.4/2014, la proposta di Piano Comunale delle Coste del Comune di Mola di Bari è stata dichiarata assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli art. 9 e 15 della LR Puglia n.44/2012 e ss.mm.ii.;

- Determinazione Dirigenziale n.2022/10469 – 2022/130/00161 del 22.07.2022 del Settore Pianificazione del Territorio – PRG, in qualità di Autorità Competente, subdelegata ai sensi dell'art.4, co.7-bis della LR n.44/2012 come modificato dalla LR n.4/2014, la proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Mola di Bari è stata dichiarata non assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli art. 9 e 15 della LR Puglia n.44/2012 e ss.mm.ii.

ATTESO CHE nel frattempo dell'espletamento della suddetta fase delegata, in adempimento alla D. G. C. n. 58 del 22.04.2021 avente ad oggetto: " *Legge Regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 – Art. 8 e ss. mm. ii.– Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) e per la VAS. Atto d'indirizzo*." sono stati perfezionati da parte del Comune di Mola di Bari, allo scopo di dotarsi di una propria commissione, i seguenti provvedimenti:

- D.C.C. n. 25 del 16.06.2021 avente ad oggetto: "*Artt. 8 L. R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20, e 148 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio e approvazione del "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E PER LA VAS*";
- Detemina del Capo Settore Urbanistica n. 1374 del 07.09.2021 avente ad oggetto: " *Approvazione Avviso Pubblico unitamente al modello di domanda per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20 / 2009 e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 24 novembre 2009*.";

PRESO ATTO che a seguito del bando approvato e pubblicato in ossequio al suddetto provvedimento sono pervenute n. 30 istanze;

NELLE MORE dell' espletamento delle procedure di nomina della Commissione de quo secondo quanto previsto dall' art. 4 del vigente regolamento Comunale;

RIBADITO che la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplina:

- le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di valutazione ambientale;
- i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
- le regole procedurali per il rilascio dei pareri motivati in sede di VAS che, in particolare la citata legge definisce all'art. 2 lettere e) ed f):

A. autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;

B. autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o

privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

RICHIAMATA altresì la legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 con la quale in sede di modifica alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, è stata ridisegnata la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della competenza per la VAS prevedendo fra l'altro:

- al comma 1, art. 4, che l'autorità competente per la VAS sia individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale;
- al comma 3, art. 4, che ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.";
- al comma 4, art. 4, che nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1";

RILEVATO che al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1, è opportuno:

a) che i comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;

b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate dalla regione, l'adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

VISTO:

- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lvo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ;
- la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 20 del 07 ottobre 2009
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 reso positivamente dal Capo Settore Urbanistica;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività,

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e considerato, che qui si intende integralmente richiamato.

1. **DI MODIFICARE** la D.G.C.. n. 148 del 18.10.2021 avente ad oggetto : " *Valutazione Ambientale Strategica - individuazione dell`Autorita` Competente, dell`Autorita` Procedente e del Soggetto Proponente dei piani e programmi di competenza del Comune di Mola di Bari*.";

2. **DI STABILIRE,** pertanto:

   - quale Autorità Procedente il Responsabile del Settore nella cui competenza rientrano il piano o programma e che riassume a sé anche le funzioni di coordinamento per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'espletamento delle procedure di VAS dando atto altresì che l'individuazione di tale figura non comporterà un aggravio di spesa aggiuntiva per l'Amministrazione Comunale;

   - quale Autorità Competente, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Mola di Bari;

   - quale Soggetto Proponente il soggetto pubblico o privato, se diverso dall'Autorità Procedente, che elabora il piano/programma, formalizzando lo stesso presso il Comune di Mola di Bari;

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai Capi Settore del Comune di Mola di Bari, in particolare al Capo Settore Lavori Pubblici quale Autorità Competente;

4. **DI TRASMETTERE** altresì copia del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre, stante l'urgenza di avviare il processo di pianificazione in un settore strategico per lo sviluppo del territorio, con il voto unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COPIA

IL SINDACO
F.to Giuseppe COLONNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pietro Lorè

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 12/08/2022 (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

[ ] diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì 12/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pietro Lorè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, lì 16/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
_____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.